

SINISTRI AUTOMOBILISTICI, MANCATO ALLACCIO DELLE CINTURE DI SICUREZZA (MANCATO USO DEL CASCO E DEL SEGGIOLINO) E CONCORSO DI COLPA DEL DANNEGGIATO

La circolazione stradale, come è noto, è fonte di un obbligo risarcitorio a carico del conducente di un veicolo, così come previsto dall'art. 2054 codice civile. Il comma 1 di questa disposizione fissa, infatti, una presunzione di colpa a carico del conducente, nel senso che egli è sempre ritenuto responsabile del danno cagionato, a causa della conduzione di un veicolo, a meno che non provi in giudizio “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Com'è facile intendere si tratta di una prova piuttosto difficile da offrire; il che determina la quasi assoluta certezza che di quel danno il conducente – e la sua Compagnia di assicurazione – saranno riconosciuti responsabili. Va però sottolineato che ad attenuare la responsabilità del conducente possono intervenire eventi possono determinare un eventuale concorso di colpa del danneggiato (art. 1227 cod. civ.).

Questo concorso di colpa del danneggiato, concorrendo con la presunzione di colpa del conducente (art. 2054 c.c.) attenua la responsabilità di quest'ultimo e determina una riduzione delle somme che egli dovrà pagare alla vittima del sinistro.

In altre parole, nei danni da sinistro stradale può, eventualmente, trovare applicazione il principio contenuto nell'art. 1227 cod. civ., intitolato “concorso del fatto colposo del creditore”. Questa disposizione fissa il principio che ogni qualvolta il creditore – nel nostro caso, creditore è il danneggiato che ha il diritto (di credito) al risarcimento – “ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.

Il principio del concorso di colpa del danneggiato (creditore) in tema di sinistri stradali è ampiamente applicato dai giudici ogni qualvolta il danneggiante provi che il conducente e/o il terzo trasportato del veicolo incidentato, nel momento del sinistro, non avevano allacciato le cinture di sicurezza, obbligatorie ai sensi dell'art. 172 Codice della Strada (C.d.S.).

Sul punto, vi è una amplissima serie di sentenze (v. Corte di Appello di Bologna, 04.07.2023, n. 1464; Corte di Cassazione, ord., 30.01.2019, n. 2351, Corte di Cassazione 11.03.2004, n. 4993) univoche nell'esprimere il principio per il quale “in materia di responsabilità civile, in caso di mancata adozione delle cinture di sicurezza da parte di un passeggero, poi deceduto, di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, verificandosi un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento, è legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore dei congiunti della vittima”. Detto principio fa sì che il danno all'integrità fisica subito da coloro che si trovavano nella vettura incidentata debba in percentuale essere ridotta.

Facciamo un esempio: se il danno da sinistro stradale cagionato è pari a € 100.000,00 e si accerta che il mancato allaccio delle cinture incida percentualmente su quel danno nell'ordine del 15% a titolo di concorso di colpa del danneggiato, sfornito nel momento dell'impatto delle cinture di sicurezza, (€ 100.000,00 – 15% = € 15.000,00), il danneggiato avrà in concreto diritto ad un risarcimento pari a (€ 100.000,00 – 15.000,00) € 85.000,00.

Son queste, dunque, le ragioni che inducono i giudici ad affermare che l'obbligo di allacciare le cinture di sicurezza è un obbligo per il conducente e per il terzo trasportato, tant'è vero che il conducente di un veicolo è “tenuto in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza e risponde ex art. 2043 c.c. per il pregiudizio all'integrità fisica che il trasportato abbia subito in seguito all'incidente” (Cass. n. 4993/2004); anzi – aggiungono – che risponde penalmente del reato di lesioni colpose da sinistro stradale (colpa omissiva da mancato controllo nell'uso delle cinture) il conducente del veicolo che non abbia verificato, ed imposto, al terzo trasportato l'uso delle cinture.

La valutazione della percentuale di incidenza sul valore complessivo del danno del mancato allaccio delle cinture è valutata mediante perizia (consulenza tecnica) ordinata dal giudice.

La prova del mancato allaccio grava sul danneggiante che invoca il concorso di colpa per vedere ridotta l'entità del risarcimento.

Il principio della riduzione del risarcimento del danno, a titolo di concorso di colpa *ex art. 1227 cod. civ.*, è stato esteso dai giudici anche al mancato uso del casco per il motociclista, quando l'infrazione abbia concretamente influito sulla eziologia del danno” (Corte di Cassazione, ordinanza, 06.05.2016, n. 9241) e per il mancato uso del seggiolino, trattenuto da cinture, per il bambino molto piccolo trasportato.

L'accertamento del concorso di colpa *ex art. 1227 cod. civ.*, infine, incide – riducendolo – non solo sul danno diretto patito dal conducente e/o dal terzo trasportato, ma anche sul danno non patrimoniale subito, in caso di morte del conducente e/o del terzo trasportato, dai parenti (danno parentale) delle vittime del sinistro (Corte di Cassazione 23.10.2014, n. 22514).

La complessità dei casi in cui rileva il concorso di colpa suggerisce di affidarsi a “professionisti” del settore per l'individuazione delle migliori strategie da intraprendere. I “professionisti di INFORTUNISTICA STRADALE AMATO possono fornire un valore aggiunto per una miglior gestione dei sinistri da circolazione stradale.